

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

## DETERMINAZIONE N. 10/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI AMPLIAMENTO CON MANUTENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTANO LUCINO – CIG 9496999380 – CUP E88I22003570005  
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO EX ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'IMPRESA COMEDIL MANGINO S.R.L.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto vigente;

**D E T E R M I N A**

**quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

*. Renato Acquistapace*

**Premesso che:**

- con determina di aggiudicazione n. 4 del 07.02.2023 Farmacia Comunale di Montano Lucino s.r.l. ha affidato in via definitiva all'operatore economico Costruzioni Nasoni s.r.l. l'appalto per la realizzazione dei lavori

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**

**Tel. 031/471147 fax 031/473850**

**mail farmaciamontanolucino@gmail.com**

**PEC farmaciamontanolucino@pec.it**

**C.F. e Partita IVA: 03000010136**

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

ampliamento con manutenzione della Farmacia Comunale di Montano Lucino per un importo di aggiudicazione pari ad € 548.593,66, di cui € 24.764,14 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;

- in data 17.03.2023 Farmacia Comunale di Montano Lucino s.r.l. ha sottoscritto con Costruzioni Nasoni s.r.l. il contratto d'appalto per l'affidamento di lavori di cui al punto che precede;
- in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") l'impresa Costruzioni Nasoni s.r.l. aveva dichiarato la propria intenzione di subappaltare, in caso di aggiudicazione, le seguenti lavorazioni: opere appartenenti alla categoria OS6 per il 100% dell'importo ed opere appartenenti alla categoria OG1 nel limite del 49% dell'importo;
- in data 28.02.2023 l'appaltatore ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa COMEDIL Mangino s.r.l., Via delle Fornaci 10 – Olgiate Comasco (CO), P.IVA 01803460136, per i lavori di cui alla categoria OG1;
- l'importo dei lavori che si intendono subappaltare è pari ad Euro 270.000,00, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;

**Esaminata** la documentazione presentata da cui si desume:

- che tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- che tra l'impresa appaltatrice e subappaltatrice è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, dal valore di Euro 270.000,00, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;
- che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale l'impresa subappaltatrice assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- che l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Como ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;
- che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dell'impresa subappaltatrice hanno dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- che il legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa subappaltatrice ha dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, il possesso dell'idoneità tecnico professionale;
- che ricorrono i presupposti e sono rispettate le limitazioni di cui all'art. 105 commi 1, 2, 4 e 14 del Codice;
- che, in particolare, l'importo delle lavorazioni oggetti del subappalto non supera il 49,99% dell'importo relativo alla categoria prevalente e che pertanto la stessa è svolta in via prevalente dall'impresa appaltatrice.

Rilevato che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di istanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa subappaltatrice e che pertanto l'autorizzazione al subappalto concessa sotto condizione dell'esito positivo della verifica dei requisiti;

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**

**Tel. 031/471147 fax 031/473850**

**mail farmaciamontanolucino@gmail.com**

**PEC farmaciamontanolucino@pec.it**

**C.F. e Partita IVA: 03000010136**

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

Preso atto che, nel caso in cui la verifica dei requisiti di cui al punto che precede dovesse dare esito negativo, l'autorizzazione al subappalto verrebbe automaticamente revocata;

Considerato che dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa istante;

## DISPONE

- di autorizzare l'impresa Costruzioni Nasoni s.r.l., in qualità di aggiudicatario dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto i lavori rientranti nella categoria OG1 per un importo di Euro 270.000,00, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA, all'impresa COMEDIL Mangino s.r.l., Via delle Fornaci 10 – Olgiate Comasco (CO), P.IVA 01803460136;
- di dare atto
  - che la stipula del contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo;
  - dell'accertamento positivo dei requisiti generali e speciali, e quindi dell'idoneità dell'impresa subappaltatrice, ad assumere in subappalto, l'esecuzione delle suddette attività;
  - che non risultano “forme di controllo e/o collegamento” a norma dell'art. 2359 del C.C. tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;
  - che copia del presente provvedimento sia trasmessa all'impresa appaltatrice e all'impresa subappaltatrice per gli adempimenti consequenziali e quale documento autorizzante al subappalto.
- di stabilire che stante la pendenza della verifica dei requisiti di cui al precedente punto 3, lett. d), l'autorizzazione al subappalto è concessa sotto condizione dell'esito positivo delle predette verifiche;
- in caso di esito negativo delle verifiche l'autorizzazione al subappalto sarà automaticamente revocata.

Montano Lucino 20 Marzo 2023

L'Amministratore Unico

Renato Acquistapace



**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**

**Tel. 031/471147 fax 031/473850**

**mail farmaciamontanolucino@gmail.com**

**PEC farmaciamontanolucino@pec.it**

**C.F. e Partita IVA: 03000010136**

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI  
MONTANO LUCINO S.R.L.

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**  
**Tel. 031/471147 fax 031/473850**  
**mail [farmaciamentanolucino@gmail.com](mailto:farmaciamentanolucino@gmail.com)**  
**PEC [farmaciamentanolucino@pec.it](mailto:farmaciamentanolucino@pec.it)**  
**C.F. e Partita IVA: 03000010136**